



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 146 del 2016, proposto da:

Corrado Vitale, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Gatto, presso il cui studio ha eletto domicilio in
Torino, Via Cernaia, 27;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliato presso i suoi uffici, in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Torino, in data 30.10.2015, notificato al ricorrente in data 23.11.2015 e convalidato con relativo decreto di convalida n. 28/2015 R.G. PM e R.G. G.I.P. in data 25.11.2015;

di tutti gli atti presupposti, preparatori connessi e sequenziali

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2016 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza in forma semplificata", ove il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e nessuna delle parti dichiara che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;

Ritenuto di poter adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

Sentite sul punto le parti, che non hanno manifestato osservazioni oppostive;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

I) Con ricorso notificato in data 22 gennaio 2016 e depositato il 19 febbraio 2016, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Torino adottato in data 30.10.2015, notificato il 23.11.2015, con il quale è fatto divieto per due anni, al ricorrente di accedere agli stadi ove si disputano gli incontri di calcio di campionati di serie A, B e C (Lega pro divisione unica), coppe nazionali e internazionali o partite amichevoli cui prendano parte le squadre iscritte alle predette serie e la Nazionale, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle medesime competizioni.

Con il medesimo provvedimento viene disposto che il ricorrente per un anno si presenti presso il Commissariato di P.S. "Madonna Campagna" mezz'ora prima dell'inizio di ogni incontro di calcio disputato dalla Juventus sul territorio nazionale.

Il provvedimento suddetto è stato adottato in quanto il ricorrente, già destinatario di un DASPO, è stato trovato presso lo stadio Juventus Stadium, nel parcheggio adiacente lo stesso, in occasione dell'incontro Juventus - Genoa.

Avverso il predetto provvedimento il ricorrente ha articolato tre censure, le prime due relative all'obbligo di presentazione al Commissariato, (lamentando la carenza di elementi essenziali e l'assenza dei presupposti di necessità e di urgenza), la terza relativa al provvedimento, ritenuto illegittimo per il mancato rispetto del principio di proporzionalità.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sollevando rispetto all'impugnazione dell'ordine di presentazione, il difetto di giurisdizione del Giudice

Amministrativo, trattandosi di misura limitativa della libertà personale; per il resto ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 16 marzo 2016 il ricorso è stato trattenuto per la decisione, ai sensi dell'art 60 c.p.a.

II) Il ricorso è proposto avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Torino, in data 30.10.2015, che contiene sia un c.d. Daspo, sia l'ordine di presentarsi presso il Commissariato di P.S. "Madonna Campagna" mezz'ora prima dell'inizio di ogni incontro di calcio disputato dalla Juventus sul territorio nazionale.

Rispetto all'impugnazione di quest'ultima prescrizione va dichiarato il difetto di giurisdizione, in quanto l'art. 6 della l. n. 401/1989, dopo aver stabilito che la prescrizione de qua cessa di aver efficacia se il GIP non ne dispone la convalida nelle quarantotto ore successive alla richiesta del Pubblico Ministero, dispone poi che "contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per cassazione".

Pertanto trattandosi di una limitazione imposta alla libertà personale del ricorrente, a norma dell'art. 13 della Costituzione, il vaglio circa la sua legittimità deve essere esercitato esclusivamente attraverso la procedura stabilita dalla legge, ovvero sia attraverso il ricorso per Cassazione, mentre resta, invece, attribuito alla cognizione del giudice amministrativo il divieto di assistere alle manifestazioni sportive, anche se associato al sopra indicato ordine di comparizione (T.A.R. Veneto, sez. III, 21 settembre 2010, n. 4890; T.A.R. Liguria sez. II, 30 aprile 2010, n. 2027; Cass. penale, sez. III, 15 aprile 2010 n. 20780);

Quanto all'impugnazione del provvedimento interdittivo, il ricorso deve essere respinto, risultando insussistente la lamentata violazione del principio di proporzionalità, denunciato nel terzo motivo, in considerazione da un lato delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto il divieto, dall'altro della condotta

del ricorrente, che ha violato il precedente provvedimento Daspo.

Il legislatore ha infatti previsto, nel caso di violazione del divieto, che la durata del precedente daspo possa essere aumentata fino a otto anni.

Nel caso di specie non è contestato che il ricorrente abbia violato il precedente divieto, essendo stato trovato nel parcheggio dello stadio, seppur al solo scopo di accompagnare la fidanzata, prima di una partita del campionato di serie A, per cui la misura adottata non risulta sproporzionata né illogica.

III) Va quindi dichiarato in parte il difetto di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, con la precisazione che, ai sensi dell'art.11 secondo comma del c.p.a., gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima rimangono salvi, ove il giudizio sia riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione.

Per il resto il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in considerazione della natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte il difetto di giurisdizione del giudice adito e in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Silvana Bini, Consigliere, Estensore

Giovanni Pescatore, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)